



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL
14/12/2013
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL
27/04/2023**

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	p.4
Art. 1 – Oggetto.....	p.4
Art. 2 – Definizioni.....	p.4
Art. 3 – Competenze.....	p.4
Art. 4 – Responsabilità.....	p.4
Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	p.5
Art. 6 – Modalità di pubblicazione e consultazione.....	p.5
CAPO II-FERETRI.....	p.5
Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	p.5
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri.....	p.6
Art. 9 - Piastrina di riconoscimento.....	p.6
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI.....	p.6
Art. 10 - Modalità e orario dei trasporti funebri.....	p.6
Art. 11 - Imprese funerarie.....	p.6
Art. 12 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva.....	p.7
Art. 13 - Trasporti funebri.....	p.7

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI.....	p.8
Art. 14 - Ubicazione dei cimiteri comunali.....	p.8
Art. 15 - Ammissione nei cimiteri.....	p.8
Art. 16 -Reparti speciali.....	p.8
Art. 17 -Camera Mortuaria.....	p.9
Art. 18- Ossario comune.....	p.9
Art. 19 - Cinerario Comune.....	p.9
CAPO II-POLIZIA DEI CIMITERI.....	p.9
Art. 20 - Orario di apertura e chiusura del cimitero.....	p.9
Art. 21 - Divieti speciali.....	p.9
Art. 22 - Riti funebri.....	p.10
Art. 23- Epigrafi, monumenti, ornamenti e lapidi sulle sepolture.....	p.10
Art. 24 -Fiori, piante , materiali ornamentali.....	p.10
Art. 24 bis – Illuminazione Votiva.....	p.11
Art. 25 – Vigilanza.....	p.12
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI-LAVORI.....	p.13
Art.26 -Disposizioni generali.....	p.13
Art. 27 – Lavori.....	p.13
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	p.13
Art. 28 – Inumazione.....	p.13
Art. 29 - Cippo	p.14
Art. 30 – Tumulazione.....	p.14
Art. 31 - Capienza dei loculi/cellette.....	p.14
Art. 32 - Tumulazione in sepolture private.....	p.15
Art. 33 - Tumulazione provvisoria.....	p.15
CAPO V- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	p.16

Art. 34 - Esumazioni ordinarie.....	p.16
Art. 35 - Esumazioni straordinarie.....	p.17
Art. 36 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	p.17
Art. 37 - Raccolta delle ossa.....	p.17
Art. 38 - Oggetti da recuperare.....	p.18
Art. 39 - Disponibilità dei materiali.....	p.18
Art. 40 - Traslazioni.....	p.18
CAPO VI-CREMAZIONE-DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	p.18
Art. 41 - Cremazione.....	p.18
Art. 42 - Trattamento delle ceneri.....	p.19
Art. 43 - Dispersione delle ceneri.....	p.19
Art. 44 - Tumulazione delle ceneri.....	p.20
Art. 45 - Affidamento personale delle ceneri.....	p.20

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE - CONCESSIONI.....	p.21
Art. 46 - Tipologia e durata del diritto d'uso delle sepolture.....	p.21
Art. 47 - Concessioni cimiteriali.....	p.22
Art. 48 - Modalità di concessione delle sepolture.....	p.22
Art. 49 - Concessioni anticipate.....	p.22
Art. 50 - Concessione di Aree per costruzione di tombe di famiglia.....	p.23
Art. 51 - Manutenzione a carico dei privati.....	p.23
Art. 52 - Disciplina delle concessioni cimiteriali -trasmissibilità.....	p.23
CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE-RINUNCIA	p.24
Art. 53 - Revoca.....	p.24
Art. 54 - Decadenza.....	p.24
Art. 55 - Estinzione.....	p.25
Art. 56 - Rinuncia.....	p.25
Art. 57 - Rinuncia concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima 10/2/1976.....	p.25
Art. 58 - Sanzioni amministrative.....	p.25
Art. 59 - Disposizioni finali.....	p.26
Art. 60 -Abrogazioni	p.26
Art. 61 - Entrata in vigore.....	p.26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001 n.130, alla Legge Regionale E.R. n. 19 del 29 luglio 2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.
- 2) Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 co. 3 della Legge Regionale E.R. n. 19/2004.

Art. 2 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - b) per cadavere si intende la salma, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 3 - Competenze

- 1) Le funzioni in ambito di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 267/00, ognuno per quanto di competenza.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Ausl.
- 3) Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" deve intendersi l'Amministrazione Comunale e/o l'ufficio comunale competente dei procedimenti amministrativi oppure il soggetto al quale l'Amministrazione abbia affidato la gestione dei cimiteri.
- 4) L'ufficio Polizia Mortuaria agisce con la collaborazione dell'Ufficio contratti e l'Ufficio Tecnico comunale, ognuno per quanto di competenza

Art. 4 - Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non vi siano situazioni di pericolo per persone e cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da terzi estranei al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
- 2) Sono gratuiti:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. la sosta momentanea in attesa di cremazione; (per un massimo di quattro giorni)
 - c. la dispersione e l'affidamento delle ceneri;
 - d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. previa delibera della Giunta Comunale la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione, esumazione) per i deceduti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di disinteresse da parte dei famigliari ovvero lo stato di bisogno della famiglia deve essere accertato dai Servizi Sociali del Comune;
 - f. la nuda terra
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune con atto di Giunta. Il mancato pagamento comporta il recupero coattivo della somma.

Art. 6 – Modalità di pubblicazione e consultazione

- 1) Tutte le disposizioni dirette ad una pluralità di interessati vengono notificate mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castellarano per almeno 15 giorni e consultabili sul sito internet del Comune, alla quale potrà far seguito comunicazione diretta ai singoli interessati.
- 2) Sono, inoltre, tenuti a disposizione dell'utenza nell'ufficio Polizia Mortuaria e nei singoli cimiteri :
 - l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, nonché la disciplina di ingresso e gli specifici divieti speciali;
 - copia del presente Regolamento di Polizia mortuaria;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria prevista;
 - l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe da regolarizzare;
 - i bandi riguardanti la concessione di aree per tombe di famiglia.

CAPO II – FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR. 285/90.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
- 3) Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
- 5) E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

6) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Ausl detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1) La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e l'apposizione dei sigilli, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'Ausl, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, comma 8, della Legge Regionale 19/2004.

Art. 9 - Piastrina di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

2) Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Modalità e orario dei trasporti funebri

1) Il Sindaco provvede con propria ordinanza a fissare l'orario dei trasporti funebri e i percorsi da seguire. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, soste o cortei a passo occorre la previa autorizzazione del Sindaco, di cui si darà avviso al Comando della Polizia Municipale.

2) I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve.

3) Le imprese di onoranze funebri debbono richiedere autorizzazione per il trasporto all'Ufficio Cimiteriale nei giorni Festivi entro e non oltre le ore 10 del giorno antecedente il trasporto del cadavere/resti mortali/ceneri mentre nei giorni Feriali entro gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art.11 - Imprese funerarie

1) Il servizio di trasporto funebre è svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso dei requisiti di legge.

2) Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei famigliari, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

b) fornire feretri, accessori ed ogni altro tipo di oggetto o servizio relativo al funerale;

c) effettuare tutte le operazioni ed i trattamenti sulla salma inerenti le onoranze funebri;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

3) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 29/07/2004, n.19. Il servizio deve svolgersi secondo le norme stabilite dalla legge nazionale vigente, dalla legge regionale n. 19/2004 e dal presente regolamento.

Art. 12 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva

- 1) Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopico dell'Ausl competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del DPR 285/90, per i decessi nella Regione Emilia Romagna.
- 2) In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 13 - Trasporti funebri

- 1) I trasporti funebri di salma, cadavere, resti mortali, ceneri e ossa devono essere effettuati secondo quanto previsto dal DPR 285/1990, dalla legge regionale 19/2004, dalla determinazione regionale n. 13871 del 06/10/2004, dalla convenzione di Berlino 10/02/1937 approvata con R. D. 01/07/1937 n. 1379, se e in quanto applicabile, e dalla circolare n. 24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) .
- 2) Il trasporto di resti mortali e ceneri può essere fatto a cura della famiglia, previa autorizzazione.
- 3) Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai famigliari dei defunti e le spese di tale trasporto sono a loro carico.
- 4) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnare al personale incaricato del servizio cimiteriale del Comune.
- 5) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ceneri, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio.
- 6) Per ogni trasporto funebre diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzato, è dovuto un diritto fisso, ai sensi dell'articolo 19 comma 3° del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune.
- 7) Per i trasporti di cadavere, di resti mortali e di ceneri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 8) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.
- 9) Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
- 10) Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna del cadavere quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 11) Il trasporto di ceneri e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

12) Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà avere l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Art. 14 - Ubicazione dei cimiteri comunali

1) I Cimiteri comunali si trovano:

- cimitero di Castellarano - Via S.Francesco
- cimitero di Roteglia – Via Radici in Monte
- cimitero di S.Valentino - Via S.Valentino
- cimitero di Montebabbio - Via Canicchio
- cimitero di Cadiroggio - Via Cadiroggio

Art. 15 - Ammissione nei cimiteri

1) Nei cimiteri comunali si ricevono e vengono sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Castellarano, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute ma aventi la residenza nel Comune di Castellarano al momento della morte,
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) i resti mortali e le ceneri di persone di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo;
 - e) indipendentemente dalle condizioni di cui sopra i cadaveri, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in quanto titolari di concessione di loculo o tomba di famiglia;
 - f) indipendentemente dalle condizioni di cui sopra i cadaveri, le ceneri nonché i resti mortali di persone che abbiano parenti entro il terzo grado residenti nel Comune di Castellarano che si facciano carico della concessione, ad eccezione dell'inumazione in nuda terra.
- 2) L'inumazione in nuda terra è riservata esclusivamente ai residenti nel Comune al momento del decesso.
- 3) La sepoltura avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Castellarano.

Art. 16 -Reparti speciali

- 1) A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2) Qualora siano istituiti tali reparti speciali, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. min. Sanità n. 10/98, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone; nel caso in cui, invece, non siano espressamente istituiti, è compito dei famigliari o della Comunità competente reperire il cimitero attrezzato per accogliere la salma. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
- 3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 17 - Camera Mortuaria

1) I Cimiteri sono dotati di camera mortuaria destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze diverse.

Art.18 - Ossario comune

1) Nei cimiteri sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2) Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da altri cimiteri soppressi vengono raccolte e conservate negli ossari dei cimiteri comunali.

Art. 19 - Cinerario Comune

1) Nei cimiteri è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione, per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui famigliari non abbiano provveduto diversamente.

CAPO II-POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 20 - Orario di apertura e chiusura del cimitero

1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.

Art. 21 - Divieti speciali

1) Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi, ad eccezione dei veicoli preposti al servizio.

2) Nei cimiteri è vietato:

- ogni atto irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari o svolgere qualsiasi attività commerciale;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dei famigliari interessati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- calpestare o danneggiare aiuole o prati, siepi od alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, camminare sulle sepolture;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l'ingresso a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con eccezione dei cani guida per i non vedenti;
- l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque inadeguate alla solennità del luogo;

- l'ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - collocare piante, fiori o addobbi al di fuori degli spazi geometrici delle singole tombe o lapidi o lungo i corridoi;
 - nutrire gli animali randagi eventualmente presenti nel cimitero.
- 3) Tutto quanto posto fuori dagli spazi autorizzati verrà rimosso d'ufficio e gettato nei rifiuti.
- 4) I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che i relativi comportamenti non siano stati debitamente autorizzati.

Art. 22 - Riti funebri

- 1) All'interno del cimitero, nella Cappella cimiteriale, è permessa la celebrazione di riti funebri religiosi per la collettività dei defunti.
- 2) I sacerdoti della Chiesa cattolica e i ministri di altri culti, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre.
- 3) Per le celebrazioni che possono dar luogo a notevole concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Mortuaria da parte dell'impresa di Onoranze Funebri.

Art. 23 - Epigrafi, monumenti, ornamenti e lapidi sulle sepolture

- 1) Sulle sepolture possono essere poste croci, ricordi, simboli, purché all'interno del perimetro della lapide.
- 2) Le lapidi devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate dall'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi e rituali espressioni, purché non in contrasto con il comune senso della morale.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in altra lingua purché la traduzione del testo accompagnata da dichiarazione di veridicità sia depositata agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Le modifiche delle stesse come le aggiunte devono essere autorizzate dall'ufficio tecnico.
- 4) È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne l'inalterabilità.

Art. 24 – Fiori, piante , materiali ornamentali

- 1) I fiori e le piante non possono essere impiantati, in caso contrario verranno sradicati e si provvederà al loro smaltimento.
- 2) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e alle caratteristiche tecniche indicate dall'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici.
- 3) Si provvederà altresì al ritiro o alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero o che siano divenuti indecorosi.
- 4) I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 24 bis – Illuminazione Votiva

1) L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari, con allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti in ciascun Cimitero.

Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata alla decisione insindacabile dell'Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori.

Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato dovrà presentare domanda, mediante la compilazione e consegna dell'apposito modulo, all'Ufficio Protocollo del Comune di Castellarano oppure tramite email all'indirizzo egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net. Il modulo è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente oppure presso i competenti Uffici Comunali.

2) Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale, e la gestione avverrà in economia o nelle altre forme di legge.

L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro 30 giorni dalla richiesta.

I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalampade, con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto, l'eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, portalampade o altri accessori, resta a totale carico e cura del richiedente.

Nell'esecuzione dei lavori per l'allacciamento l'Amministrazione non risponderà, per le opere eseguite con la normale diligenza, di eventuali danni alle opere esistenti.

Si intende che il richiedente, per il solo fatto di inoltrare domanda di allacciamento, autorizza l'Amministrazione ad eseguire i lavori necessari, come descritti al comma 2 del presente articolo.

Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende effettuata dall'interessato con il consenso espresso ed incondizionato del concessionario, lasciando l'Amministrazione estranea a qualsiasi controversia al riguardo.

3) La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, l'utente corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso.

Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

4) Il canone annuo per il servizio è determinato annualmente con delibera di Giunta Comunale.

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione tramite documento PagoPA.

In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio, dandone avviso all'utente.

Il ripristino comporterà l'addebito del saldo della morosità precedente.

I canoni insoluti, a seguito di sollecito di pagamento regolarmente notificato, saranno oggetto di riscossione coattiva come previsto dal "Regolamento Comunale per la Riscossione Volontaria e Coattiva delle Entrate".

5) La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente.

La richiesta di disdetta, variazione di indirizzo e sostituzione di intestazione, nonché la segnalazione di malfunzionamenti da parte dell'utente intestatario della posizione o, in caso di decesso, da parte degli aventi causa, va presentata, mediante la compilazione e consegna dell'apposito modulo, all'Ufficio Protocollo del Comune di Castellarano oppure tramite email all'indirizzo egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net. Il modulo è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente oppure presso i competenti Uffici Comunali.

La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

6) Il ricambio delle lampade ed ogni riparazione o manutenzione dell'allacciamento è assunto dall'Amministrazione con prezzo incluso nel canone di erogazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per causa di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza rimborso per l'utente.

E' severamente proibito sostituire lampade con altre di potenza superiore a quella posta in uso, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, o altro in difformità a quanto originariamente installato.

Art. 25 - Vigilanza

1) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Ausl territorialmente competente.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI-LAVORI

Art.26 - Disposizioni generali

- 1) Ciascun Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private individuali, famigliari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art.90 e ss del DPR 285/90.
- 3) Il Comune determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dal DPR. 285/90.

Art. 27 – Lavori

- 1) Gli esecutori di lavori privati all'interno dei cimiteri, debbono richiedere ed aver ottenuto il relativo titolo autorizzativo e concordare i tempi per lo svolgimento dei lavori con l'Ufficio Tecnico Comunale. Gli stessi sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.
- 2) I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nelle aree di scarico autorizzate. Al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.
- 3) Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti e pronti per la posa in opera.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 – Inumazione

- 1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Le aree destinate alla inumazione in campo comune devono essere dimensionate ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/06.
- 2) I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, sono stabiliti dal DPR. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 4/06 .
- 3) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e non di zinco, oppure, a richiesta, avvolto col solo lenzuolo di fibra naturale dietro autorizzazione del Comune,previo parere favorevole dell'Ausl competente, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata al parto ,possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 4) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome,data di nascita e di morte del defunto.
- 5) Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
- 6) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

7) All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 29 - Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma, da un cippo, sul quale dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2) In sostituzione del cippo è consentita l'apposizione di croci, lapidi, fregi, ritratti ed altri manufatti le cui dimensioni e caratteristiche strutturali devono essere conformi a quelle stabilite dall'amministrazione.
- 3) L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 285/90.
- 5) All'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi diritto, entro il termine loro assegnato, sarà smaltito a cura dell'Ente, con eventuali spese a loro carico.

Art. 30 – Tumulazione

- 1) Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree .
- 2) Il Comune può concedere il diritto d'uso di :
 - a. aree per tombe di famiglia o edicole funerarie;
 - b. loculi individuali;
 - c. cellette ossario per la raccolta di resti mortali o ceneri individuali.
- 3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 dello stesso DPR , del Regolamento Regionale n. 4/06 e le disposizioni comunali.
- 4)Le tariffe riguardanti il servizio di tumulazione del presente articolo sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 5) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, di cellette ossario o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
- 6) La sepoltura può essere comprensiva di lapide non sostituibile, secondo le disposizioni comunali.
- 7) Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti ossei o ceneri.
- 8) La tumulazione è consentita a condizione che la concessione garantisca il periodo minimo di permanenza del feretro.

Art. 31 - Capienza dei loculi/cellette

- 1) In ogni loculo è ammessa la collocazione di un solo feretro e di un massimo di due cassetine di resti mortali/urne cinerarie previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta .
- 2) La collocazione di cassette per resti mortali o urne cinerarie in loculo, anche se il feretro non è presente, è permessa solo ove vi sia già una concessione valida per il loculo di riferimento.
- 3) In ogni celletta ossario è ammessa la collocazione di un massimo di due cassetine di resti mortali/urne cinerarie, previo pagamento in base alle tariffe deliberate dalla Giunta.

Art. 32 - Tumulazione in sepolture private

- 1) Nei cimiteri potranno essere concesse, su richiesta dei residenti nel comune di Castellarano, aree per la costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia o edicole funerarie .
- 2) Le tombe di famiglia o le edicole funerarie possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
- 3) Il diritto di sepoltura è riservato al concessionario e alla sua famiglia nei soggetti di seguito elencati:
 - a)il coniuge o convivente more uxorio;
 - b)figli e loro coniugi;
 - c)nipoti in linea retta e loro coniugi;
 - d)pronipoti e loro coniugi;
 - e)genitori;
 - f)nonni;
 - g)bisnonni;
 - h)fratelli e/o sorelle e loro coniugi;
 - i)nipoti in via collaterale e loro coniugi;
 - j)zii e loro coniugi, sia del ramo paterno che materno;
 - k)genitori del coniuge;
 - l)fratelli/sorelle del coniuge;
 - m)nonni del coniuge.
- 4) Per il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal concessionario della sepoltura all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 5) Per i collaterali e gli affini sopra indicati alle lettere h) i) l) m) n) o), la tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio di Polizia Mortuaria.
- 6)Può essere consentita, su espressa richiesta del concessionario da presentare all'Ufficio di Polizia Mortuaria, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.
- 7) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza dalla concessione.
- 9) All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 10) Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 11) Le sepolture private devono essere realizzate secondo lo schema tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale
- 12) Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Art. 33 - Tumulazione provvisoria

- 1) A richiesta dei parenti aventi titolo dei defunti, il feretro, i resti mortali, le ossa umane e le ceneri possono essere provvisoriamente deposti in apposito loculo/celletta ossario previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale e secondo la disponibilità presente nel cimitero.

- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
- a) per coloro che hanno sottoscritto concessione d'uso di un'area di terreno per costruirvi una sepoltura privata per il termine massimo di mesi 4, salvo sospensioni autorizzate;
 - b) per coloro che devono effettuare o hanno in corso lavori di ripristino e/o di manutenzione straordinaria di tombe private per il termine massimo di mesi 4, salvo sospensioni autorizzate ;
 - c) in attesa della conclusione di procedure di estumulazione e/o esumazione per il periodo massimo di giorni 10.
- 3) Il periodo di tumulazione provvisoria potrà essere eccezionalmente prorogato una sola volta previa richiesta dell'interessato e previo pagamento del canone per il nuovo periodo. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo o in ossario con oneri a carico dei parenti aventi titolo dei defunti.
- 4) Nelle tumulazioni provvisorie è vietata l'apposizione di lapidi definitive e l'allacciamento di lampade votive.

CAPO V- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dalla inumazione, in qualunque periodo dell'anno, come indicato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, vengono disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria seguendo in ordine cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato di ulteriori cinque anni nelle aree di mineralizzazione.
- 2) L'Ufficio Cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare.
- 3) Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in altre sepolture, con spese a proprio carico. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
- 4) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915/82 e saranno smaltiti nel rispetto di tale normativa.
- 5) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se il resto mortale sia o meno mineralizzato. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale potrà:
- a. essere trasferito in altra fossa ad uso gratuito (fossa di mineralizzazione), in contenitori o casse di materiale biodegradabile, ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni.
 - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.
- Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254.
- 6) Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune (ad uso gratuito), salvo che i famigliari facciano domanda di tumulazione in cellette ossario o loculo oppure in tomba di famiglia o edicole funerarie in concessione sempre che non ne richiedano la cremazione.
- 7) Le spese per le esumazioni ordinarie sono a carico dei famigliari ivi compresa l'eventuale dotazione di cassetta.
- 8) Nei casi in cui è impossibile rintracciare i famigliari del defunto tali spese saranno a carico del Comune.

Art. 35 - Esumazioni straordinarie

- 1) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari, per trasferimento ad altra sepoltura in concessione, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- 2) Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa di malattie infettive e diffuse.
- 3) In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà richiedere un parere igienico-sanitario all'Ausl territorialmente competente, così come stabilito dall'art. 12 della Deliberazione Legislativa Regione Emilia Romagna n. 143/2004 e dall'art. 83 del DPR 285/90.
- 4) Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari né è possibile traslare il feretro in altro campo di inumazione.

Art. 36 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- 1) Le estumulazioni **ordinarie** si eseguono allo scadere del periodo della concessione o del periodo di tumulazione provvisoria di cui all'articolo 33 del presente Regolamento dietro pagamento della tariffa prevista, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Polizia Mortuaria.
- 2) L'Ufficio polizia mortuaria, individuati i defunti da estumulare, provvede a darne comunicazione ai cittadini interessati sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune.
- 3) Le estumulazioni **straordinarie** si eseguono a richiesta dei famigliari interessati:
 - a) ove si debba fare posto ad altri aventi diritto al momento del loro decesso a condizione che la permanenza del feretro del tumulo non sia inferiore a 20 anni (nel rispetto della durata minima prevista dall'art.3 DPR 254/2003).
 - b) in caso di traslazione della salma in altra sepoltura o altro cimitero, qualunque sia il periodo trascorso nella sepoltura.
- 4) Le estumulazioni **straordinarie** si eseguono anche su ordine dell'Autorità Giudiziaria .
- 5) Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno dagli addetti al servizio in date programmate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria. Ai parenti è consentito assistere alle operazioni.
- 6) I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, edicole funerarie o tombe in concessione, previa indicazione degli aventi diritto e corresponsione della tariffa prevista per l'estumulazione. In difetto i resti saranno collocati nell'ossario comune, dopo 30 giorni di deposito presso l'ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione:
 - a. potrà essere inumato in campo comune previa eliminazione dello zinco interno e del coperchio di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.
 - b. potrà essere avviato a cremazione, previo assenso degli aventi diritto.

Art.37 - Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata .
- 2) Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 38 - Oggetti da recuperare

- 1) Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati ai famigliari se reperibili o, altrimenti, trattenuti dal Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, essi passano in proprietà del Comune stesso.
- 2) Ai famigliari vengono restituiti ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura.

Art. 39 - Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture di qualsiasi natura se non reclamati dagli aventi titolo al momento della esumazione o estumulazione, verranno smaltiti come rifiuti cimiteriali.
- 2) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura purché i materiali siano in buono stato di conservazione.

Art. 40 - Traslazioni

- 1) Per traslazione s'intende il trasferimento di feretri, resti mortali, o ceneri tra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture dei cimiteri del Comune di Castellarano e fuori Comune.
- 2) Sono ammesse le traslazioni all'interno dei cimiteri comunali per permettere l'avvicinamento o il ricongiungimento dei coniugi al momento del decesso dell'altro coniuge, previa richiesta di due loculi contigui da parte dei famigliari aventi titolo.
- 3) In caso di presenza di più parenti dello stesso grado, è necessario il consenso di tutti.
- 4) La sepoltura rimasta vuota dovrà intendersi restituita al Comune senza alcun rimborso.

CAPO VI - CREMAZIONE-DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 41 - Cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, o suo delegato, fatte salve successive diverse disposizioni normative.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari.
- 3) Il certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, se redatto dal medico necroscopo non comporta l'autenticazione della firma dello stesso secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 10/2005.
- 4) In aderenza alla manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari è consentita la cremazione di cadaveri esumati o estumulati, previo ottenimento del certificato di cui all'art. 79 comma 4, del DPR 285/90 da richiedersi direttamente alla AUSL.
- 5) E' consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei famigliari (coniuge superstite o, in difetto, il/i parente/i più prossimo/i individuato/i secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile). In caso di irreperibilità dei famigliari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, di uno specifico avviso.

Art.42 – Trattamento delle ceneri

- 1) L'urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere o resti mortali deve:
 - comportare un ingombro ed avere una forma compatibile con la destinazione e con le finalità del luogo di sepoltura,
 - essere provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri, qualunque sia il materiale utilizzato per l'esterno (legno, ceramica, marmo, porcellana, ecc..),
 - contenere le ceneri di una sola salma ed essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.
- 2) Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o resti mortali possono:
 - essere custodite presso un domicilio privato su richiesta degli aventi titolo e con le modalità previste per l'affidamento personale,
 - essere tumulate nelle modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa regionale;
 - essere disperse su richiesta degli aventi titolo con le modalità previste per la dispersione;
 - essere conservate nel cinerario comune, in caso di irreperibilità dei famigliari.
- 3) Le ceneri sono comunque trattate ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento.

Art. 43 – Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri e' regolamentata dalla L.n.130 del 30/03/2001 e dalla L. Regionale n.19 del 29/07/2004.
- 2) L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, in base alla espressa volontà del defunto, la dispersione delle ceneri delle persone decedute nel Comune di Castellarano.
- 3) L'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri di cittadino in vita residente nel Comune di Castellarano e deceduto in altra Regione, che non preveda il rilascio di tale autorizzazione, o all'estero.
- 4) Per la valutazione dell'espressa volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri si considerano idonee tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri. La volontà del defunto può essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.
- 5) La dispersione delle ceneri deve essere eseguita, senza indugio, dalla persona indicata nell'autorizzazione e unicamente in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di Castellarano, o in natura, o in aree private.
- 6) E' a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri la verifica preventiva della possibilità di eseguire tale dispersione nel luogo prescelto nel rispetto dei Regolamenti o divieti emanati dalle competenti Autorità.
- 7) La dispersione è consentita nei seguenti luoghi:
 - in mare, nei tratti liberi da manufatti e ad oltre mezzo miglio dalla costa,
 - nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti,
 - in natura a non meno di 200 metri dai centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), o da insediamenti abitativi o produttivi;
 - in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati ed escludendo di dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

- 8) Non e' ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri ne' la divisione delle stesse in piu' parti.
- 9) La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di autorizzazione alla dispersione, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione.

Art. 44 – Tumulazione delle ceneri

- 1) La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
- 2) La tumultazione e' effettuata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 45 – Affidamento personale delle ceneri

- 1) L'atto di affidamento personale dell'urna cineraria è adottato dal Responsabile del servizio competente, o suo delegato, fatte salve successive diverse disposizioni normative, se la conservazione avviene nel Comune di Castellarano, ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale, sì che, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
- 2) Per il rilascio dell'atto di affidamento dovrà essere in ogni caso accertata la volontà del defunto in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, nonché la specifica individuazione dell'affidatario unico. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si può dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto, o in mancanza ai parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C.
- 3) Per la verifica della manifestazione di volontà del defunto, sia per la specifica modalità di conservazione, che in riferimento all'affidatario, si richiama quanto indicato in merito alla dispersione delle ceneri.
- 4) Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono essere debitamente sigillate con apposizione su di esse dei dati anagrafici del defunto. Il luogo di conservazione, espressamente indicato nell'istanza di affidamento, deve essere tale da garantire:
- la custodia sicura da ogni forma di profanazione;
 - un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore;
 - l'idoneità alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti.
- 5) L'istanza di affidamento dell'urna deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. Nella domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
- di accettare l'affidamento dell'urna cineraria e le responsabilità che ne derivano;
 - che l'urna cineraria sarà conservata all'indirizzo della residenza anagrafica;
 - di dare il proprio consenso ai controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - di essere a conoscenza delle norme circa la responsabilità penale in caso di dispersione non autorizzata delle ceneri, e delle altre norme di legge atte a evitare la profanazione delle urne cinerarie e di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi in relazione al presente atto.

6) L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, nei limiti di legge.

7) In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede a nuova autorizzazione avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del "de cuius" circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza si applicano le modalità indicate al comma 9 del presente articolo.

8) Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve destinarle all'ossario comune o provvedere alla loro tumulazione in altra sepoltura.

Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.

9) La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione con possibile provvedimento di decadenza dell'affidamento e conseguente ritiro dell'urna.

10) E' istituito presso l'Ufficio di Stato civile un registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate.

11) Il rinvenimento di urna cineraria deve essere segnalato all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di legge.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE - CONCESSIONI

Art. 46 - Tipologia e durata del diritto d'uso delle sepolture

1) I Cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'art.824 del Codice Civile. Il diritto d'uso delle sepolture è concesso dal Comune e può riguardare sepolture:

- a) individuali (loculi, cellette ossario);
- b) per famiglia e collettività (tombe di famiglia, edicole funerarie);
- c) fosse in nuda terra.

2) Sono da ritenersi concessioni a tempo determinato novantanovennali, comunque denominate, con decorrenza dalla data di stipula della concessione, quelle rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976.

3) Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, la durata delle concessioni è la seguente:

- a) concessione di loculi: 30 o 60 anni con possibilità di proroga per uguale periodo e comunque a condizione che venga garantito il periodo minimo di permanenza del feretro;
- b) ossario: 60 anni con possibilità di rinnovo per uguale periodo;
- c) concessione di aree per tombe di famiglia e collettività a tumulazione sotterranea, a tre o a sei posti, per anni 60, rinnovabile per uguale periodo e comunque a condizione che venga garantito il periodo minimo di permanenza del feretro;
- d) concessione edicole funerarie, per anni 60, rinnovabile per uguale periodo e comunque a condizione che venga garantito il periodo minimo di permanenza del feretro;

4) La durata della concessione decorre dalla data di stipula del contratto concessorio .

5) La sepoltura in nuda terra avviene ad uso gratuito a tempo determinato per 10 anni in aree individuate all'interno del cimitero ed è regolata dall'art.28 del presente regolamento.

Art. 47 - Concessioni cimiteriali

- 1) Data la natura demaniale dei Cimiteri, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico il cui rilascio è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale in base alle varie tipologie e alla presentazione di relativa domanda in bollo.
- 2) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la capienza;
 - la durata;
 - la/e persona/e del/i concessionario/i;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 3) Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, con l'eventuale indicazione nell'atto di concessione della divisione dei posti; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
- 4) Il contratto di concessione è stipulato nella forma di atto pubblico da registrare in misura fissa ex art.5.n.2 Tariffa Parte I DPR 131/86 e soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della Tariffa DPR 642/1972, con spese a carico del concessionario.

Art. 48 - Modalità di concessione delle sepolture

- 1) La sepoltura individuale di cui al precedente art. 46 , comma 1, lett. a) può concedersi, fatto salvo quanto disposto all'art. 49 (concessione anticipata) del presente regolamento, solo in presenza:
 - del feretro;
 - dei resti mortali;
 - delle ceneri.
- 2) L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, senza soluzione di continuità, per file orizzontali, da sinistra verso destra, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, fatti salvi specifici provvedimenti adottati per garantire la corretta gestione del servizio. Con apposito atto adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs 18/8/2000, n. 267 ss.mm possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture individuali nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
- 3) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) Per la concessione delle sepolture di cui al precedente art. 46 , comma 1, lett. b)(tombe di famiglia/edicole) si rimanda all'art.32 del presente regolamento.

Art. 49 - Concessioni anticipate

- 1) In deroga a quanto previsto al precedente art.48 comma 1) è ammessa la concessione anticipata del loculo/celletta al coniuge o convivente superstite così' come risultante dallo stato di famiglia anagrafico al momento del decesso, che abbia compiuto almeno il 65° anno di età, previo pagamento della tariffa per entrambe le sepolture.

Art. 50 - Concessione di Aree per costruzione di tombe di famiglia

- 1) La concessione e il diritto d'uso delle sepolture private e l'individuazione degli aventi diritto sono regolate dal precedente art. 32 del presente regolamento.
- 2) La superficie delle aree per la costruzione di tombe di famiglie ed edicole, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite dal Comune.
- 3) Stante la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione, diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile, salva la facoltà dell'amministrazione comunale di esigerne la rimozione.
- 4) La concessione in uso di aree impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipulazione della concessione, a pena di decadenza, con sospensione dei termini fino al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. La relativa istruttoria sarà svolta dall'Ufficio Tecnico.

Art. 51 - Manutenzione a carico dei privati

- 1) I concessionari di sepolture private (tombe di famiglia /edicole funerarie) devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione, con le modalità di cui al presente Regolamento.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario necessario per il mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, comprese le lapidi.
- 3) La manutenzione delle lapidi montate e dei relativi perni in loculi e cellette ossario è a totale carico del concessionario che deve provvedervi a proprie spese.
- 4) In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
- 5) Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione dei gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Comune avvisa i parenti del defunto, affinché provvedano a loro spese, al ripristino delle condizioni igieniche del loculo.

Art.52 - Disciplina delle concessioni cimiteriali -trasmissibilità

- 1) Restano valide le sepolture concesse ad uso perpetuo prima del 10/02/1976 - data di entrata in vigore del DPR 803/75 - che potranno essere oggetto di revoca da parte del Comune ricorrendo le condizioni previste dall'art.92 del DPR 285/90.
- 2) Le concessioni concesse ad uso perpetuo dopo il 10/02/1976 sono da intendersi della durata di anni 99 (durata massima prevista dall'art 93 del DPR 803/75) indipendentemente dalla durata contrattualmente indicata.
- 3) L'utilizzo delle sepolture di cui al comma 1 per nuove tumulazioni sarà possibile previa rinuncia degli aventi diritto al contratto originario senza rimborso alcuno, e stipula di nuova concessione a tempo determinato, dietro pagamento del previsto canone concessorio .
- 4) Il diritto d'uso delle sepolture private (Tombe famiglia/Edicole) è riservato al concessionario e ai soggetti indicati al precedente art.32.
- 5) Il diritto d'uso delle sepolture di cui all'art.46 comma 1 lettera b)(tombe di famiglia, edicole funerarie) è trasmissibile in linea retta per successione.
- 6) E' vietata e nulla di diritto la cessione, a qualunque titolo, dei suindicati diritti di concessione da parte dei loro titolari.

CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE-RINUNCIA

Art. 53 - Revoca

- 1) Oltre al caso previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi successivo art.57), il Comune, ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi sepoltura concessa in uso quando ciò sia necessario per ampliamento modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra specifica e rilevante ragione di interesse pubblico debitamente motivata.
- 2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere potrà essere revocata dal Comune, che concederà agli aventi diritto l'uso di uguale sepoltura, a titolo gratuito, per il tempo residuo dell'originaria concessione .
- 3) Del provvedimento di revoca, l'Amministrazione dovrà dare tempestiva notizia al concessionario ove noto, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e affissioni di apposito avviso al cimitero per il tempo necessario, indicante il giorno fissato per la traslazione dei feretri.
- 4) Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario, rimanendo a carico dell'amministrazione le spese per la traslazione dalla vecchia sepoltura alla nuova.
- 5) Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, rilasciate anteriormente al 10/02/1976 (entrata in vigore del DPR 803/1975) possono essere revocate nel caso previsto al successivo art.57.

Art. 54 - Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si sia provveduto alla costruzione o al completamento delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previa diffida ad adempiere e con possibilità di rinuncia alla concessione stessa;
 - e. quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia di decadenza dalla concessione è adottata previa comunicazione al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili.
- 3) In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione all'Albo Pretorio e al cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi, decorsi i quali la decadenza diviene definitiva.
- 4) Il provvedimento che pronuncia la decadenza definitiva viene comunicato al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili, e affisso all' Albo Pretorio e al cimitero per 60 giorni consecutivi in caso di irreperibilità .
- 5) Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di irreperibilità degli aventi titolo, il Comune provvederà a proprie spese alla riduzione dei cadaveri in resti e alla loro conservazione, dandone adeguata informazione all'Albo Pretorio e al cimitero. In caso di reperibilità degli aventi titolo, gli stessi hanno l'obbligo, a proprie spese, di assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri e di rimborsare il Comune delle eventuali spese già sostenute. Qualora non vi provvedano, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà per la loro collocazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatta salva l'eventuale procedura di recupero delle spese necessarie.
- 6) L'amministrazione potrà disporre sulla base di proprie valutazioni tecniche per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato manutentivo.
- 7) I materiali e/o le opere rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 55 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero.
- 2) L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune, senza alcuna forma di ristorno, salvo il caso di soppressione del cimitero in cui trova applicazione l'art. 98 del D.P.R. 285/90.
- 3) Allo scadere della concessione si procederà ad estumulazione ordinaria dei defunti secondo quanto previsto dall'art.36 del presente regolamento, secondo le disposizioni relative alla destinazione dei defunti da parte del concessionario o degli aventi diritto.
- 4) Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.
- 5) Allo scadere della concessione la sepoltura si intende restituita al Comune senza che debba farsi luogo a rimborso alcuno.

Art.56 - Rinuncia

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti, loculi/cellette ossario a condizione che i cadaveri, i resti mortali e le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinunciatari.
- 2) La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, ovvero deve essere presentata da parte del dichiarante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.
- 3) Nessun rimborso è previsto in caso di rinuncia.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 5) In caso di concessione cointestata con rinuncia richiesta da uno o più concessionari, ai restanti titolari della concessione, qualora interessati, viene riconosciuto diritto di preferenza rispetto alla successiva riassegnazione, con stipula di nuovo contratto concessorio e previo pagamento del canone di concessione per la nuova durata; diversamente la sepoltura ricade nella disponibilità del Comune.

Art.57 - Rinuncia concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima 10/2/1976.

- 1) In caso di rinuncia alle concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 non sarà corrisposto rimborso alcuno e in caso di mancata destinazione dei defunti gli stessi verranno collocati nell'ossario comune.
- 2) Per le concessioni, di cui al presente articolo, interamente utilizzate è riconosciuto il diritto ai concessionari o aventi titolo, di nuovo utilizzo alle condizioni previste dal presente regolamento, previa rinuncia alla concessione originaria e successiva stipula di nuova concessione di durata determinata e dietro pagamento del nuovo canone concessorio .

Art.58 - Sanzioni

- 1) Ogni violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento "per l'applicazione delle sanzioni amministrative", approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29/09/2003.

Art. 59 - Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme statali in vigore e in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, alla L. 19/2004 ss.m, alla Legge Regionale 29/7/2004 nr.19, alle deliberazioni regionali e comunali e direttive attuative.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo non sia diversamente disposto nei precedenti articoli o nelle concessioni stesse.
- 3) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 nr.1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione al quale farà seguito la stipula da parte degli aventi diritto di nuova concessione di durata determinata e previo pagamento del canone concessorio.
- 4) Chi domanda un servizio qualsiasi o una concessione o comunque presenta un'istanza agli uffici di Polizia Mortuaria s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Art. 60 - Abrogazioni

- 1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 27/5/1996 .
- 2) Con il presente regolamento sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con lo stesso.

Art.61 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare di approvazione.